

La Sezione Lombardia della Corte dei conti sulle voci di spesa da escludere dal valore soglia della spesa di personale previsto dal DM-assunzioni dei Comuni

Di Giuseppe Canossi, Consulente PA organizzazione e personale

Due pareri della Sezione Lombardia della CdC (125/2020/PAR e 134/2020/PAR) offrono nuovi spunti sulla (ormai) caldissima questione dei computi dei valori soglia previsti dal DM assunzioni per i Comuni. Il primo verte sulla legittimità di eventuali “correttivi” quando siano coinvolti più enti nell’impiego del personale (caso della convenzione dell’ufficio di segreteria comunale) e, più in generale, sulla possibilità di utilizzare le numerose esclusioni stabilite dal “sistema previgente”, soprattutto dalla circolare MEF n. 9/2006 (ad es.: compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti). Il secondo riguarda la possibilità di escludere dal computo la spesa per le categorie protette, come a suo tempo previsto dalla stessa circolare.

Ebbene, la Sezione impiega due logiche del tutto diverse per rispondere ai quesiti. Per il primo, la stessa si appoggia sui principi di contabilità finanziaria (n. 18 sulla prevalenza della sostanza sulla forma), concludendo che dovrà *“essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso”* e che *“Spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile”*. Ciò anche in riferimento all’intero complesso del “sistema previgente” che stabilisce *“puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, (che quindi) vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma”*.

Quanto al secondo quesito, la Sezione afferma che *“il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio a eccezioni”*, concludendo che *“la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto ... dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ...”*.

In sostanza, mentre nessuna esclusione appare ammessa dalla Sezione quando trattasi di assunzioni vere e proprie, ogni diversa voce di spesa, quindi anche riferita a salario accessorio o a personale “a scavalco”, potrebbe trovare giustificato stralcio, anche ai sensi di indirizzi interpretativi istituzionali resi sul “precedente sistema”, con totale rimessione alla prudenza ermeneutica di ogni singola amministrazione. Non può non rilevarsi come la fatale confusione applicativa che potrà derivarne dovrà trovare urgente argine in adeguati correttivi normativi e/o di generale indirizzo attuativo.